

Sentenza n. 6/2022 del 5.4.2022 N. R.G. 611/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto dai magistrati

Dott. Agostino Abate, Presidente;

Dott.ssa Chiara Lastrucci, Giudice;

Dott.ssa Claudia Porrini, Giudice Onorario relatore

Con ricorso ex art 67 III comma dis.att.cc-1105 cc, CI e CDF esponevano che il Condominio 2 sito all'interno e facente parte del Comprensorio M posto in Comune di Cassina Rizzardi Via V e facente parte di un supercondominio denominato "Supercondominio CT 2°,3°,4° insieme al Condominio 3° "il Terzo" ed al Condominio 4° "P", nonostante convocazione di assemblea ad hoc, non aveva ancora provveduto a designare il proprio rappresentante impedendo la convocazione dell'assemblea supercondominiale ed ogni attività gestoria.

Chiedevano pertanto la nomina del Rappresentante per il Condominio 2° "A" in seno al Supercondominio CT 2°,3°e 4° con rifusione di spese.

All'udienza del 23 marzo 2022 oltre al legale attoreo era presente anche l'Avv H, amministratore del Condominio A il quale confermava, come da verbale assembleare, che l'assemblea non aveva raggiunto il quorum per la nomina di un proprio rappresentante.

Il Tribunale ritiene ammissibile il ricorso in quanto l'articolo 67 comma terzo disp att cc prevede che, nei casi di cui all'art 1117 bis cc, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 cc, quinto comma del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

Nella fattispecie, è stato documentalmente provato che le ricorrenti, già rappresentanti degli altri due condominii facenti parte del Supercondominio, (piu' precisamente del Condominio 3° "il terzo" e del Condominio 4° "P") hanno inviato in data 10.12.2021 all'amministratore del Condominio A la diffida di cui all'articolo citato. E' altresì documentalmente provato che il Condominio A, convocato per il giorno 18.01.2022, anche per la nomina del proprio rappresentante per il Supercondominio CT non ha potuto deliberare per mancanza di quorum deliberativo.

In quella sede molti fra i condomini presenti, non potendo deliberare la nomina per mancanza di quorum, hanno espresso un gradimento per la nomina di una condomina, Dott.ssa FB. Il Tribunale

ritiene di condividere questa scelta sia per motivi di economia e di efficienza, sia perché non ritiene validi i motivi di opposizione espressi dal legale dei ricorrenti in sede di udienza in quanto il Tribunale in questa sede non risolve una conflittualità ma, semplicemente, sostituisce la volontà assembleare.

Le spese di lite non possono essere rifuse poiché la natura del presente procedimento comporta che esso resta sottratto all'applicabilità delle regole dettate dagli articoli 91 e seguenti cpc in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un giudizio di tipo contenzioso (Cass- 10663/2020). Il presente decreto emesso dal Tribunale è atto di giurisdizione volontaria reso all'esito di un giudizio camerale plurilaterale: l'intervento del Giudice è concepito in sostituzione della volontà assembleare e vengono in rilievo contemporaneamente l'interesse dei beni comuni e quelli dei singoli soggetti che compongono il condominio.

PQM

Nomina quale rappresentante del Condominio 2° A. in seno al Supercondominio "CT 2°-3°-4° la Dottoressa BFcon studio in Milano Via P. n 2.

Nulla a deliberare sulle spese.

Como 04.04.2022

Il Presidente del Collegio Dott. Agostino Abate

Il G.O.P. estensore Dott.ssa Claudia Porrini